


SCHEMA N.NP/23546
DEL PROT. ANNO.....2010



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento Istruzione, Formazione, Lavoro e Sport
Sistema regionale della Formazione - Settore

OGGETTO : DISCIPLINA DELLA SOSPENSIONE E/O REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI FORMATIVI IN CASI PARTICOLARI.

DELIBERAZIONE

N.

1673
del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

IN

28/2/10
DA

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 (sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento), e in particolare gli articoli 17, 18 e il titolo IV – Capo I;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 22 gennaio 2010 n. 28, con la quale sono stati approvati il nuovo modello di accreditamento degli organismi formativi della Regione Liguria e l'Avviso per la presentazione delle domande di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione professionale nella Regione Liguria ed i relativi criteri di valutazione;

CONSIDERATO CHE, secondo quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 75 della citata l.r. 18/2009 "la verifica del possesso dei requisiti per l'accREDITamento è effettuata dalla Giunta regionale che provvede anche al controllo del mantenimento nel tempo della permanenza dei requisiti richiesti e dispone le eventuali revoche";

CONSIDERATO CHE al punto 5 del modello di accREDITamento degli organismi formativi della Regione Liguria, approvato con la sopra citata d.G.R. 28/2010, si stabilisce che i dettagli relativi all'iter procedurale dell'accREDITamento saranno contenuti in apposito Guida che illustrerà inoltre le modalità e i termini per la regolarizzazione e il mantenimento dell'accREDITamento;

RITENUTO peraltro opportuno disciplinare con il presente provvedimento la sospensione in via cautelare e/o la revoca dell'accREDITamento da effettuarsi nei seguenti casi e con le seguenti modalità:

- a) qualora sia stata accertata, con qualsiasi mezzo la non veridicità della documentazione a suo tempo presentata con l'istanza di accREDITamento si procede a:
- revoca dell'accREDITamento che comporta l'impossibilità per l'organismo di formazione di ripresentare una nuova istanza di accREDITamento per un periodo di 18 mesi, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo;

Data - IL DIRIGENTE

14/12/2010

(Dott.ssa Antonella Berettieri)

Data - IL SEGRETARIO

28/12/2010

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE


CODICE PRATICA

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
Pensione, Certificazioni, Contribuzioni
L'ISTRUTTORE
(Daniele Ruffini)

be_sospe

PAGINA : 1

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



b) qualora sia stato adottato un provvedimento di revoca del finanziamento assegnato, a seguito dell'accertamento di gravi irregolarità nella gestione o nella rendicontazione delle attività formative si procede a:

- sospensione dell'accreditamento per un periodo di 90 giorni, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, dopo il primo provvedimento di revoca del finanziamento;
- sospensione dell'accreditamento per un periodo di 180 giorni, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, dopo il secondo provvedimento di revoca del finanziamento;
- revoca dell'accreditamento dopo il terzo provvedimento di revoca del finanziamento; ciò comporta l'impossibilità per l'organismo di formazione di ripresentare una nuova istanza di accreditamento per un periodo di 18 mesi, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo;

CONSIDERATO che la revoca o la sospensione comporta l'impossibilità per l'Organismo di Formazione di partecipare in qualità di titolare, ai bandi per la realizzazione di attività formative, per tutta la durata della revoca o della sospensione, decorrente dalla data di notifica del provvedimento medesimo;

RITENUTO di precisare, al fine di garantire la corretta applicazione dei termini sopraindicati per i casi di sospensione o di revoca, che i provvedimenti in questione non pregiudicheranno la conclusione dell'attività formativa utilmente iniziata, né l'istruttoria relativa alla valutazione dei progetti presentati prima della notifica dei provvedimenti medesimi;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Risorse Finanziarie e Controlli, Patrimonio e Amministrazione Generale, Istruzione, Formazione, Università, Sergio Rossetti;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di approvare le seguenti modalità di sospensione in via cautelare e/o revoca dell'accreditamento di organismi formativi:
 - a) nell'ipotesi in cui sia stata accertata, con qualsiasi mezzo la non veridicità della documentazione a suo tempo presentata con l'istanza di accreditamento, si provvede alla revoca dell'accreditamento comportante l'impossibilità per l'organismo di formazione di ripresentare una nuova istanza di accreditamento per un periodo di 18 mesi, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo;

Data - IL DIRIGENTE

10/12/2010

(Dott.ssa Antonella Berettieri)

Data - IL SEGRETARIO

20/12/2010

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE


CODICE PRATICA

SETTORE STATO CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P. Istruzione, Formazione, Lavoro e Sport
ISTRUTTORE
(Daniela Ruffini)

be_sospe

PAGINA : 2

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



- b) nell'ipotesi in cui sia stato adottato un provvedimento di revoca del finanziamento assegnato, a seguito dell'accertamento di gravi irregolarità nella gestione o nella rendicontazione delle attività formative, si provvede:
- alla sospensione dell'accreditamento per un periodo di 90 giorni, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, dopo il primo provvedimento di revoca del finanziamento;
 - alla sospensione dell'accreditamento per un periodo di 180 giorni, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, dopo il secondo provvedimento di revoca del finanziamento;
 - alla revoca dell'accreditamento dopo il terzo provvedimento di revoca del finanziamento comportante l'impossibilità per l'organismo di formazione di ripresentare una nuova istanza di accreditamento per un periodo di 18 mesi, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

----- FINE TESTO -----

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.

Data - IL DIRIGENTE

10/12/2010

(Dott.ssa Antonella Berettieri)

Data - IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Enrico Bonarini)

Data - IL DIRIGENTE

14/12/2010

(Dott.ssa Antonella Berettieri)

Data - IL SEGRETARIO

20/12/2010

ATTO

ATTENTO che la presente **COPIA** AUTENTICAZIONE COPIE
- **QUATTRO** - pagine
è stata regolarmente firmata, E CONFORME
ALL'ORIGINALE del 12 GEN. 2011



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Enrico Bonarini)

CODICE PRATICA

be_sospe